

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Consiglio	
95/C 296/01	Decisione del Consiglio, del 5 ottobre 1995, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro	1
95/C 296/02	Decisione del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativa alla designazione delle organizzazioni rappresentative dei produttori e dei lavoratori che devono redigere gli elenchi di candidati per i rappresentanti dei produttori e dei lavoratori nel comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio	4
95/C 296/03	Decisione del Consiglio, del 23 ottobre 1995, riguardante la nomina dei membri titolari e supplenti del comitato del Fondo sociale europeo	7
95/C 296/04	Risoluzione del Consiglio, del 5 ottobre 1995, sulla cooperazione con i paesi terzi nell'ambito della gioventù	11
95/C 296/05	Risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 5 ottobre 1995, sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia nei settori dell'occupazione e degli affari sociali	13
95/C 296/06	Risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 5 ottobre 1995, concernente l'immagine dell'uomo e della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione	15

4

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 5 ottobre 1995

relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

(95/C 296/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

visti gli elenchi di candidature presentati al Consiglio dai governi degli Stati membri,

visti gli elenchi di candidature presentati al Consiglio dal Presidente del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro, per quanto riguarda la proposta dei gruppi di membri che rappresentano le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in seno a detto comitato,

considerando che occorre nominare, per un periodo di tre anni, i membri titolari e i membri supplenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro;

considerando che spetta alla Commissione nominare i suoi rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati membri titolari e membri supplenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per il periodo dal 5 ottobre 1995 al 4 ottobre 1998:

⁽¹⁾ GU n. L 216 del 20. 8. 1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1643/95 (GU n. L 156 del 7. 7. 1995, pag. 1).

I. RAPPRESENTANTI DEL GOVERNO

a) Membri titolari		b) Membri supplenti
Belgio	Sig. M. HESPELMANS	Sig. J.-M. LAMOTTE
Danimarca	Sig. E. ANDERSEN	Sig. N. O. ANDERSEN
Germania	Sig. R. OPFERMANN	Sig. N. FUHRMANN
Grecia	Sig.ra A. KAFETZOPOULOU	Sig.ra M. PISSIMISSI
Spagna	Sig. J. GOMEZ-HORTIGUELA	Sig. J. CHOZAS PEDRERO
Francia	Sig. M. BOISNEL	Sig.ra J. GUIGUEN
Irlanda	Sig. T. WALSH	Sig.ra S. WOOD
Italia	Sig. G. BRANCA	Sig.ra G. ROCCA ERCOLI
Lussemburgo	Sig. P. WEBER	Sig.ra M. FISCH
Austria	Sig. R. FINDING	Sig. G. POINSTINGL
Paesi Bassi	Sig. R. LATERVEER	Sig. H. C. V. SCHRAMA
Portogallo	Sig. Á. FREITAS GOMES DURÃO	Sig. L. C. SILVA SANTOS
Finlandia	Sig. M. HUMALAINEN	Sig. J. KALLIO
Svezia	Sig. B. BYLUND	Sig. B. BARREFELT
Regno Unito	Sig. J. McQUAID	Sig. T. TANSLEY

II. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

a) Membri titolari		b) Membri supplenti
Belgio	Sig. H. DE LANGE	Sig. A. PELEGRIN
Danimarca	Sig. T. P. NIELSEN	Sig. T. JEPSEN
Germania	Sig. K. KREIZBERG	Sig. J. JANISZEWSKI
Grecia	Sig. E. ZIMALIS	Sig. E. TSAMOUSOPOULOS
Spagna	Sig. F. MUNOZ MUGICA	Sig. F. MANZANO SANZ
Francia	Sig. J. TASSIN	Sig.ra V. CORMAN
Irlanda	Sig. T. BRISCOE	Sig. T. LAWLOR
Italia	Sig. F. GIUSTI	Sig. M. FREGOSO
Lussemburgo	Sig. M. SAUBER	Sig. F. METZLER
Austria	Sig.ra C. SCHWENG	Sig. H. BRAUNER
Paesi Bassi	Sig.ra I. DE MEESTER	Sig. P. M. M. VAN OSTAIJEN
Portogallo	Sig. J. H. COSTA TAVARES	Sig. J. L. SALGADO BARROSO

Finlandia	Sig. J. AHTELA	Sig. R. LINDAHL
Svezia	Sig. H. FROSTLING	Sig. A. LIND
Regno Unito	Sig. J. ASHERSON	Sig. P. HUGHES

III. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI

a) *Membri titolari*

Belgio	Sig. H. FONCK
Danimarca	Sig. I. MALTESEN
Germania	Sig. R. KONSTANTY
Grecia	Sig. D. POLITIS
Spagna	Sig. A. CARCOBA
Francia	Sig. M. SEDES
Irlanda	Sig. T. WALL
Italia	Sig.ra G. GALLI
Lussemburgo	Sig. A. GIARDIN
Austria	Sig.ra S. LEODOLTER
Paesi Bassi	Sig. M. WILDERS
Portogallo	Sig. M. SARAMAGO
Finlandia	Sig. J. METSÄMÄKI
Svezia	Sig. B. TENGBERG
Regno Unito	Sig. A. GIBSON

b) *Membri supplenti*

Sig.ra C. CYPRES
Sig. J. POULSEN
Sig. M. ANGERMEIER
Sig. S. DRIVAS
Sig. T. LOPEZ ARIAS
Sig. M. MARTIN
Sig. S. CRONIN
Sig.ra L. BENEDETTINI
Sig. F. MILLER
Sig. A. HEIDER
Sig. G. CREMERS
Sig. A. GOMEZ TAVARES
Sig.ra R. TYÖLÄJÄRVI
Sig.ra M. BREIDENSJÖ
Sig. T. MELLISH

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata, per informazione, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 ottobre 1995.

Per il Consiglio
Il Presidente
C. ALBERDI ALONSO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 1995

relativa alla designazione delle organizzazioni rappresentative dei produttori e dei lavoratori che devono redigere gli elenchi di candidati per i rappresentanti dei produttori e dei lavoratori nel comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio

(95/C 296/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo 18 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

considerando che occorre rinnovare il comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il cui mandato è scaduto il 10 giugno 1995;

considerando che è necessario designare innanzitutto le organizzazioni rappresentative dei produttori e dei lavoratori che devono redigere gli elenchi di doppia candidatura per il numero dei seggi loro attribuiti;

considerando le comunicazioni presentate dai governi degli Stati membri,

DECIDE:

Articolo 1

Le organizzazioni rappresentative dei produttori e dei lavoratori indicate nella tabella allegata alla presente decisione sono designate per redigere gli elenchi di candidati, in base ai quali verranno nominati, in numero pari a

quello indicato nella stessa tabella a fronte di ciascuna organizzazione, i membri che rappresentano i produttori e i lavoratori in sede di comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Articolo 2

Le organizzazioni rappresentative dei lavoratori della Spagna saranno designate in una futura decisione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata, a titolo informativo, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 1995.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. SAAVEDRA ACEVEDO

ALLEGATO

Paese	Nome delle organizzazioni	Numero dei seggi
	1. Organizzazioni di rappresentanza dei produttori	
BELGIO	— Fédération charbonnière de Belgique, Bruxelles	1
	— Groupement de la sidérurgie, Bruxelles	2
DANIMARCA	— Foreningen af danske stålproducenter, Frederiksværk	1
GERMANIA	— Unternehmensverband Ruhrbergbau, Essen	2
	— Unternehmensverband Saarbergbau, Saarbrücken	1
	— Unternehmensverband des Aachener Steinkohlenbergbaus e. V., Hückelhoven	1
	— Wirtschaftsvereinigung Stahl, Düsseldorf	2
	— Verband der Saalhütten, Fach- und Arbeitgeberverband, Saarbrücken	1
GRECIA	— Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών, Αθήνα	1
SPAGNA	— Federación nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbounión), Madrid	1
	— Unión de Empresas Siderúrgicas (UNESID), Madrid	1
	— Siderúrgicos Independientes Asociados (SIDERINSA), Madrid	1
FRANCIA	— Charbonnages de France, Rueil-Malmaison	2
	— Fédération française de l'acier, Paris	2
IRLANDA	— Irish Steel Ltd, Haulbowline, Cobh, Co Cork	1
ITALIA	— Federacciai, Milano	2
LUSSEMBURGO	— Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises, Luxembourg	2
PAESI BASSI	— Vereniging van de Nederlandse IJzer- en Staalproducerende Industrie (NIJSI) IJmuiden	1
AUSTRIA	— Wirtschaftskammer Österreich, Wien	1
PORTOGALLO	— Siderurgia Nacional, SGPS, Lisboa	1
FINLANDIA	— Suomen Teräksen- ja Metallituottajien Yhdistys ry (Association of Finnish Steel and Metal Producers), Helsinki	1
SVEZIA	— Jernkontoret, Stockholm	2
REGNO UNITO	— Confederation of United Kingdom Coal Producers (COAPRO), Wakefield	3
	— British Steel Plc, London	2
	— British Iron and Steel Producers Association, London	1
	2. Organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori	
BELGIO	— Fédération générale du travail de Belgique, Bruxelles	2
	— Confédération des syndicats chrétiens de Belgique, Bruxelles	1
DANIMARCA	— Centralorganisationen af Metalarbejdere i Danmark, København	1
GERMANIA	— Industriegewerkschaft Bergbau und Energie, Bochum	3
	— Industriegewerkschaft Metall, Frankfurt a. M.	3

Paese	Nome delle organizzazioni	Numero dei seggi
GRECIA	— Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, Αθήνα	1
SPAGNA		
FRANCIA	— Confédération générale du travail, Paris	1
	— Confédération française démocratique du travail, Paris	1
	— Confédération générale des cadres, Paris	1
	— Confédération française des travailleurs chrétiens, Paris	1
IRLANDA	— Irish Congress of Trade Unions, Dublin	1
ITALIA	— Federazione Italiana Metalmeccanici (FIM-CISL), Roma	1
	— Federazione Italiana Operai Metalmeccanici (FIOM-CGIL), Roma	1
	— Unione Lavoratori Metalmeccanici (UILM-UIL), Roma	1
LUSSEMBURGO	— Confédération syndicale indépendante (OGB-L), Esch-sur-Alzette	1
PAESI BASSI	— Industrie-en Voedingsbond CNV, Nieuwegein	1
	— Industrie FNV, Amsterdam	1
AUSTRIA	— Bundesarbeitskammer, Wien	1
	— Österreichischer Gewerkschaftsbund, Wien	1
PORTOGALLO	— Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses — Intersindical (CGTP), Lisboa	1
FINLANDIA	— Metallityöväen Liitto ry (Finnish Metal Workers' Union), Helsinki	1
SVEZIA	— Metallindustriarbetarförbundet, Stockholm	1
REGNO UNITO	— National Union of Mineworkers (NUM), Sheffield	1
	— Union of Democratic Mineworkers (UDM), Nottingham	1
	— British Association of Colliery Managers (BACM), Nottingham	1
	— Iron and Steel Trades Confederation, London	2
	— Amalgamated Engineering and Electrical Union, Wakefield	1

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 1995

riguardante la nomina dei membri titolari e supplenti del comitato del Fondo sociale europeo

(95/C 296/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei fondi con finalità strutturali, alla loro efficacia ed al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17,

visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88, per quanto riguarda il coordinamento, da un lato, tra gli interventi dei vari Fondi strutturali e, dall'altro, fra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,

vista la decisione del Consiglio, del 20 luglio 1992, riguardante la nomina dei componenti titolari e supplenti del comitato del Fondo sociale europeo ⁽³⁾,

vista la decisione del Consiglio, del 24 luglio 1995, riguardante la nomina dei membri titolari e supplenti austriaci, finlandesi e svedesi del comitato del Fondo sociale europeo ⁽⁴⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il mandato dei membri titolari e supplenti del comitato del Fondo sociale europeo è scaduto il 27 luglio 1995;

considerando che occorre nominare i membri titolari e supplenti del comitato del Fondo sociale europeo per un triennio,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati membri titolari e supplenti del comitato del Fondo sociale europeo per il periodo dal 23 ottobre 1995 al 22 ottobre 1998:

I. RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI

a) *Membri titolari*

Belgio	Sig. A. VERLINDEN	Sig.ra M. CHABEAU
Danimarca	Sig. H. C. LAURBERG	Sig. M. FENGER
Germania	Sig. K. BRÜSS	Sig. K. SOMMER

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11).

⁽²⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 20).

⁽³⁾ GU n. C 200 del 7. 8. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. C 206 dell'11. 8. 1995, pag. 1.

Grecia	Sig.ra M. TSAROUCHA	Sig.ra C. PAPANDREOU
Spagna	Sig. F. MANSO INIGUEZ	Sig. J. M. FRAILE AZPEITIA
Francia	Sig.ra H. BRUNEL	Sig. E. AUBRY
Irlanda	Sig. P. HAYDEN	Sig.ra F. NOLAN
Italia	Sig.ra A. VITTORE	Sig. G. DI GILIO
Lussemburgo	Sig. E. DORNSEIFFER	Sig. J.-P. BRAQUET
Paesi Bassi	Sig. J. VAN BAAL	Sig.ra M. G. DREWES
Austria	Sig.ra S. HELLMER	Sig. M. FÖRSCHNER
Portogallo	Sig.ra M. T. BENGALA	Sig. R. CARLOS
Finlandia	Sig. A. PAASIVIRTA	Sig.ra V. KORPINEN
Svezia	Sig.ra A. SPETZ	Sig.ra E. THELNING
Regno Unito	Sig.ra E. TREWARTHA	Sig.ra I. WRIGHT

b) *Membri supplenti*

Belgio	Sig.ra A. PERNOT
Danimarca	Sig. A. KNUDSEN
Germania	Sig. H. PIEPER
Grecia	Sig.ra A. DALAPORTA
Spagna	Sig. C. ABENZA ROJO
Francia	Sig. M. THEROND
Irlanda	Sig. D. KERR
Italia	Sig. F. ALOISE
Lussemburgo	Sig. J.-P. LAHIRE
Paesi Bassi	Sig.ra R. A. F. VAN DER MEULEN
Austria	Sig. A. HALLER
Portogallo	Sig. M. FERRAZ DE OLIVEIRA
Finlandia	Sig. P. TOIVONEN
Svezia	Sig.ra A. CARLSSON
Regno Unito	Sig.ra J. MILLIGAN

II. RAPPRESENTANTI DEI DATORI DI LAVORO

a) *Membri titolari*

Belgio	Sig.ra S. KOHNENMERGEN	Sig. J. BORTIER
Danimarca	Sig. O. KROG	Sig.ra L. SKANTING
Germania	Sig.ra A.-F. Prinzessin zu SCHOENAICH-CAROLATH	Sig. G. PREUSS
Grecia	Sig. M. STASSINOPOULOS	Sig. L. PAPAIOANNOU
Spagna	Sig. J. I. R. RODRÍGUEZ GARCIA-CARO	Sig. J. A. GONZALEZ RUIZ

Francia	Sig. E. JULIEN	Sig. P. GARZON
Irlanda	Sig.ra C. CARROLL	Sig. P. BRENNAN
Italia	Sig. P. FIORENTINO	Sig. B. GOBBI
Lussemburgo	Sig. L. JUNG	Sig. M. SAUBER
Paesi Bassi	Sig. A. M. HUNTJENS	Sig.ra J. A. VAN DEN BANDT-STEL
Austria	Sig. F. MIKLAU	Sig. W. TRITREMMEL
Portogallo	Sig. F. GOMES	Sig. I. BRANQUINHO
Finlandia	Sig. P. CASTRÉN	Sig.ra R. WÄRN
Svezia	Sig.ra I. JERNECK	Sig. G. WETTERBERG
Regno Unito	Sig. M. MORTON	Sig.ra D. FRANCE

b) *Membri supplenti*

Belgio	Sig. J. BELLEFROID
Danimarca	Sig. N. AAGAARD
Germania	Sig. J. R. HAGEDORN
Grecia	Sig.ra I. PAPAYANNI
Spagna	Sig.ra A. BELTRÁN BLÁZQUEZ
Francia	Sig. C. AMIS
Irlanda	Sig.ra A. O'DONOGHUE
Italia	Sig. B. MUSSOLIN
Lussemburgo	Sig. R. MULLER
Paesi Bassi	Sig.ra A. G. JOOSTEN
Austria	Sig.ra C. SCHWENG
Portogallo	Sig. N. A. DUARTE
Finlandia	Sig. K. PURHONEN
Svezia	Sig.ra I. WESSBERG
Regno Unito	Sig.ra A. ARMITAGE

III. RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

a) *Membri titolari*

Belgio	Sig. J. FOSTIER	Sig. H. MACHIELSEN
Danimarca	Sig. I. WISTISEN	Sig. E. KRISTIANSEN
Germania	Sig.ra I. KAUFFMANN	Sig. S. O. LÜBKE
Grecia	Sig. D. TSOUKALAS	Sig. K. MARAGOUDAKIS
Spagna	Sig.ra J. FIRAS GÓMEZ	Sig.ra I. AYALA SENDER
Francia	Sig. A. BENLEZAR	Sig. G. SAUTY

Irlanda	Sig. D. MURPHY	Sig.ra N. GREENE
Italia	Sig. R. PETTENELLO	Sig. S. AMMANATI
Lussemburgo	Sig. R. PIZZAFERRI	Sig. R. SCHADECK
Paesi Bassi	Sig.ra H. T. M. SCHOLTEN	Sig. P. HAZENBOSCH
Austria	Sig. J. WALLNER	Sig. F. FRIEHS
Portogallo	Sig. J. M. MONTEIRO VELUDO	Sig. L. DE MATOS COSTA
Finlandia	Sig. J. P. JYRKÄNNE	Sig.ra L. KURKI
Svezia	Sig. R. ANDERSSON	Sig. A. FORSMAN
Regno Unito	Sig. D. McEVOY	Sig. J. RODGERS

b) *Membri supplenti*

Belgio	Sig.ra S. PAUWELS
Danimarca	Sig. T. GROES
Germania	Sig. H.-H. RUBBERT
Grecia	Sig. V. PAPADOGAMBROS
Spagna	Sig. M. NOVAL FERNÁNDEZ
Francia	Sig. A. BERNARD
Irlanda	Sig. J. DORNEY
Italia	Sig. A. REGINI
Lussemburgo	Sig. F. MILLER
Paesi Bassi	Sig.ra I. A. OVERDIEP
Austria	Sig. R. LEUTNER
Portogallo	Sig. J. J. VIEIRA PINTO COELHO
Finlandia	Sig. H. LIEDE
Svezia	Sig. A. BÄCKSTRÖM
Regno Unito	Sig. L. MILLS

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata, a titolo informativo, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 1995.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. SAAVEDRA ACEVEDO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 1995

sulla cooperazione con i paesi terzi nell'ambito della gioventù

(95/C 296/04)

1. Il Consiglio rammenta che nella risoluzione del Consiglio e dei ministri riuniti in sede di Consiglio, in data 26 giugno 1991, sulle misure prioritarie nell'ambito della gioventù viene ribadito l'auspicio di una più intensa cooperazione nell'ambito degli scambi e della mobilità dei giovani con i paesi dell'EFTA, con i paesi dell'Europa centrale e orientale e nel contesto del dialogo Nord-Sud.

Constata che nelle conclusioni del Consiglio europeo di Essen, del 9 e 10 dicembre 1994, sono prospettati l'estensione ai paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO) associati dei programmi comunitari, fra cui «Gioventù per l'Europa» nonché il rafforzamento della cooperazione mediterranea.

Sottolinea l'impulso che nel quadro del programma «Gioventù per l'Europa III» [decisione n. 818/95/CE⁽¹⁾], adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 14 marzo 1995, viene dato agli scambi con i paesi terzi.

Ricorda le conclusioni del Consiglio europeo di Cannes del 26 e 27 giugno 1995 in materia di lotta contro il razzismo e la xenofobia.

Rileva che la relazione del Consiglio del 12 giugno 1995 al Consiglio europeo di Cannes sulla posizione da adottarsi da parte dell'Unione europea alla Conferenza euromediterranea di Barcellona riconosce l'importanza della cooperazione nell'ambito della gioventù per favorire gli scambi tra la popolazione civile e approfondire il dialogo tra l'Unione europea e i paesi associati mediterranei.

Si compiace per i risultati conseguiti in materia di scambi con i paesi terzi nel quadro delle azioni prioritarie per la gioventù, nonché per il lavoro già svolto dal Consiglio d'Europa.

2. Per quanto concerne i settori sotto indicati, il Consiglio ricorda:

— le conclusioni del Consiglio e dei ministri riuniti in sede di Consiglio, del 30 novembre 1994⁽²⁾, sull'incentivazione degli stage di servizio volontario per i giovani;

— la risoluzione del 31 marzo 1995 concernente la cooperazione nel settore dell'informazione dei giovani e gli studi sulla gioventù.

Il Consiglio, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Cannes, conviene che si intensifichi la cooperazione nei settori sottoindicati con i paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi di associazione o di cooperazione.

Nello sviluppo di tale cooperazione si dovrà tener conto del principio della sussidiarietà quale definito all'articolo 3B del trattato che istituisce la Comunità europea.

Settori

— cooperazione tra strutture governative e non governative per la gioventù;

— formazione di animatori per i giovani;

— informazioni per i giovani;

— scambi di giovani;

— servizio volontario per i giovani.

a) *Cooperazione tra strutture governative e non governative per la gioventù*

Il Consiglio constata lo sviluppo diseguale delle strutture democratiche per la gioventù nei vari paesi terzi tra loro, nonché rispetto a quelle degli Stati membri; tale fattore talvolta ostacola un'efficace collaborazione.

Il Consiglio considera opportuno appoggiare lo sviluppo della cooperazione fra tali strutture agevolando, mediante visite di studio, tirocini o altre azioni, gli scambi di informazioni e esperienze su programmi nell'ambito in questione, organizzati a livello comunitario, nazionale, regionale e locale.

b) *Formazione di animatori per la gioventù*

Il Consiglio è consapevole del ruolo fondamentale che svolgono gli animatori socioeducativi, compresi i responsabili di associazioni giovanili, nell'apprendimento interculturale dei giovani, nell'incremento dei valori specifici di una società democratica nonché nel rispetto e nella promozione delle diversità culturale.

⁽¹⁾ GU n. L 87 del 20. 4. 1995.

⁽²⁾ GU n. C 348 del 9. 12. 1994.

Sottolinea l'importanza di incoraggiare, appoggiando in tal modo gli sforzi degli Stati membri, gli animatori socioeducativi e i responsabili di associazioni giovanili a prendere in considerazione realtà sociali e culturali dei paesi terzi nel lavoro che svolgono con i giovani, come mezzo per prevenire l'intolleranza, il razzismo e la xenofobia e per promuovere la solidarietà.

Segnala parimenti la necessità di appoggiare lo sviluppo di attività di formazione di animatori per i giovani e di responsabili di associazioni giovanili di paesi terzi, considerando l'esperienza acquisita al riguardo dagli Stati membri e dal Consiglio d'Europa.

c) *Informazioni per i giovani*

Il Consiglio pone in rilievo l'importanza di agevolare l'accesso dei giovani a informazioni chiare, efficaci e complete in tutti i settori che hanno attinenza con la loro vita quotidiana come condizione essenziale per una loro presenza attiva nella società.

Segnala la necessità di incoraggiare lo sviluppo di strutture di informazione e consulenza per i giovani, promuovendo lo scambio di esperienze e il collegamento delle reti di informazione già esistenti negli Stati membri e nei paesi terzi.

d) *Scambi di giovani*

Il Consiglio sottolinea l'importanza degli scambi tra gruppi di giovani e associazioni giovanili degli Stati membri e dei paesi terzi in quanto meccanismi appropriati per la comprensione di situazioni e culture differenti, lo sviluppo del rispetto reciproco e della solidarietà e la prevenzione di comportamenti intolleranti, razzisti o xenofobi.

Ritiene che nel quadro dell'azione D del programma «Gioventù per l'Europa III» si debbano sfruttare in particolare le possibilità di migliorare qualitativamente detti scambi.

e) *Servizio volontario per i giovani*

Il Consiglio sottolinea l'importanza di promuovere i valori della solidarietà fra i giovani, come

stabilito nell'azione A II del programma «Gioventù per l'Europa III».

Nello spirito delle conclusioni, del 30 novembre 1994, sull'incentivazione degli stage di servizio volontario per i giovani, riconosce gli sforzi degli Stati membri e incoraggia la partecipazione dei giovani alle attività di servizio volontario da sviluppare nei paesi terzi, compresi i paesi in via di sviluppo, con i quali la Comunità ha concluso accordi di associazione o di cooperazione.

3. Il Consiglio:

- ritiene che si debba dare priorità ai settori sopra menzionati nell'eseguire le azioni di cooperazione con paesi terzi nell'ambito in questione;
- rileva che è necessario cooperare strettamente in detto ambito con il Consiglio d'Europa e con altre organizzazioni internazionali;
- incoraggia, con l'ausilio della Commissione, lo scambio di esperienze e di buone prassi derivanti dalla cooperazione già realizzata nel settore della gioventù con paesi terzi e regioni particolari;
- invita la Commissione a informarlo in merito al seguito e alla valutazione delle attività sviluppate durante la fase preliminare di applicazione dell'azione D del programma «Gioventù per l'Europa»;
- invita la Commissione a potenziare i collegamenti tra le azioni realizzate nel quadro del programma «Gioventù per l'Europa» e quelle eventualmente svolte nell'ambito di altri programmi comunitari che prevedono la cooperazione con i paesi terzi tenendo conto dell'esistenza, nella Comunità e nei paesi terzi, di strutture che potrebbero essere invitate a fornire un contributo finanziario a siffatte attività;
- incarica il Comitato dei rappresentanti permanenti di seguire le azioni realizzate nel contesto della presente risoluzione — qualora tali azioni non fossero contemplate nel programma «Gioventù per l'Europa» e fatte salve altre iniziative di carattere legislativo adottate dalla Commissione — e di elaborare eventualmente appropriati orientamenti per il loro ulteriore sviluppo.

**RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO**

del 5 ottobre 1995

sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia nei settori dell'occupazione e degli affari sociali

(95/C 296/05)

IL CONSIGLIO E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

viste la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio, dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, e della Commissione dell'11 giugno 1986 ⁽¹⁾ e tutte le risoluzioni adottate in seguito al riguardo, in particolare la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 29 maggio 1990, sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia ⁽²⁾,

viste le conclusioni adottate sul razzismo e sulla xenofobia dal Consiglio europeo di Corfù del 24 e 25 giugno 1994, dal Consiglio europeo di Essen del 9 e 10 dicembre 1994 e dal Consiglio europeo di Cannes del 26 e 27 giugno 1995,

considerando che l'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea stabilisce che l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario;

considerando che gli Stati membri hanno sottolineato nell'Atto unico europeo la necessità di «promuovere insieme la democrazia basandosi sui diritti fondamentali sanciti dalle costituzioni e dalle leggi degli Stati membri, dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta sociale europea, in particolare la libertà, l'uguaglianza e la giustizia sociale»;

considerando che, nonostante i progressi conseguiti grazie agli sforzi compiuti negli ultimi anni dagli Stati membri per garantire i diritti fondamentali delle persone e sviluppare politiche di integrazione, la violenza razzista e xenofoba continua a esistere nell'Unione europea, con conseguenze sfavorevoli per la coesione sociale;

considerando che la disoccupazione attuale provoca l'aggravamento delle difficoltà economiche, esclude milioni di persone dell'Unione europea da qualsiasi partecipa-

zione dignitosa alla vita economica, sociale e politica ed è terreno fertile per gli atteggiamenti favorevoli al razzismo e alla xenofobia;

considerando che, per abolire qualsiasi forma di discriminazione razziale, diretta o indiretta, e gli atteggiamenti e comportamenti ispirati dal razzismo e dalla xenofobia, sono indispensabili norme nazionali efficaci e il loro controllo da parte delle autorità nazionali, regionali e locali;

considerando le risoluzioni del Parlamento europeo del 27 ottobre 1994 ⁽³⁾ e del 27 aprile 1995 ⁽⁴⁾ e in particolare la sua preoccupazione per l'appoggio elettorale ottenuto dai partiti che dipendono dalle idee xenofobe e razziste;

considerando che, nella risoluzione sul Libro bianco ⁽⁵⁾ sulla politica sociale europea del 19 gennaio 1995, il Parlamento europeo aveva rivolto un pressante invito alla Commissione «a presentare proposte intese a garantire la parità delle opportunità sul mercato del lavoro, a prescindere da età, razza, sesso, impedimenti e convinzioni»;

considerando che la Commissione intende elaborare una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio per specificare il suo piano di azione al riguardo;

considerando le conclusioni del Consiglio del 30 maggio 1995 e il documento finale presentato dalla commissione consultiva «razzismo e xenofobia» istituita dal Consiglio europeo di Corfù;

considerando che il 1995 è stato dichiarato «Anno internazionale della tolleranza» dalle Nazioni Unite e che in base alla dichiarazione di Vienna il Consiglio d'Europa ha convenuto di attuare quest'anno, nell'ambito del suo piano di azione, una campagna europea contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza;

considerando che spetta alle istituzioni dell'Unione europea e alle autorità competenti degli Stati membri, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, adottare le misure necessarie per l'applicazione della presente risoluzione;

considerando che questa risoluzione lascia impregiudicato sia il diritto comunitario, con particolare riguardo alla

⁽¹⁾ GU n. C 158 del 25. 6. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 157 del 27. 6. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 323 del 21. 11. 1994, pag. 154.

⁽⁴⁾ GU n. C 126 del 22. 5. 1995, pag. 75.

⁽⁵⁾ GU n. C 43 del 20. 2. 1995, pag. 63.

libera circolazione delle persone, sia le disposizioni nazionali pertinenti in materia di sicurezza sociale, diritto di soggiorno e possibilità d'impiego applicabili alle persone non tutelate dal diritto comunitario,

1. CONDANNANO con il massimo vigore il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, in tutte le loro forme, la violazione flagrante dei diritti della persona, nonché l'intolleranza religiosa, in particolare nei settori dell'occupazione e degli affari sociali;
2. PRENDONO ATTO della preoccupazione ribadita dal Parlamento europeo per l'aumento degli atti di violenza razzista in numerosi paesi d'Europa e per lo sviluppo della propaganda che fa appello alla xenofobia a fini elettorali in alcuni di essi;
3. RICONOSCONO grande importanza all'attuazione, nel settore della politica sociale, di politiche basate sui principi di non discriminazione e di parità delle opportunità, a livello di Unione europea e di Stati membri, nel quadro delle loro rispettive competenze, quale contributo alla lotta comune contro il razzismo e la xenofobia;
4. PRENDONO ATTO con interesse del fatto che il Consiglio sta studiando misure riguardanti:
 - a) l'incriminazione nel diritto interno degli Stati membri di qualsiasi incitamento alla discriminazione, alla violenza e all'odio razziale o religioso;
 - b) il ravvicinamento delle prassi giudiziarie e amministrative fra gli Stati membri per lottare contro i fatti incriminati;
 - c) il miglioramento della cooperazione internazionale nel settore, in concreto per quanto riguarda il controllo e la divulgazione transfrontaliera di qualsiasi forma di materiale razzista;
5. NOTANO CON SODDISFAZIONE che il membro della Commissione responsabile degli affari sociali e del lavoro è stato incaricato in modo specifico della lotta contro il razzismo e la xenofobia e di tutti i problemi connessi con la discriminazione per detti motivi;
6. INVITANO la Commissione a presentare, nella sua comunicazione, una sintesi delle azioni realizzate nel quadro dei programmi comunitari esistenti nonché delle possibilità di azioni future nel settore della lotta contro il razzismo e la xenofobia;
7. INVITANO gli Stati membri, tenuto conto delle raccomandazioni della commissione consultiva «razzismo e xenofobia», a progredire nel perseguimento dei seguenti obiettivi comuni:
 - a) garantire la protezione delle persone contro qualsiasi forma di discriminazione basata su razza, colore, religione o origine nazionale, o etnica;
 - b) promuovere l'occupazione e la formazione professionale quali strumenti importanti per l'integrazione delle persone che risiedono legalmente nello Stato membro interessato, tenendo conto del carattere diversificato della società;
 - c) lottare contro la discriminazione nel settore del lavoro nei confronti dei lavoratori legalmente residenti in ciascuno Stato membro;
 - d) promuovere la parità di opportunità per i gruppi di persone maggiormente vulnerabili nei confronti della discriminazione, in particolare le donne, i giovani e i bambini;
 - e) favorire l'adesione dei giovani e dell'opinione pubblica europea ai principi democratici e ai diritti dell'uomo, nonché al principio della diversità culturale e religiosa;
 - f) incoraggiare la cooperazione e lo scambio di esperienze tra gli Stati membri per quanto riguarda i criteri e le modalità di lavoro intesi a promuovere la coesione sociale;
8. INVITANO gli Stati membri ad adottare le seguenti misure:
 - a) la ratifica, da parte degli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto, degli strumenti internazionali riguardanti la lotta contro qualsiasi forma di discriminazione razziale;
 - b) la promozione, nei sistemi didattici, negli istituti di formazione professionale e di istruzione dei formatori, nonché nei programmi di formazione dei funzionari e dei quadri dell'industria, del rispetto della diversità e dell'uguaglianza degli esseri umani nonché del senso di tolleranza;
 - c) il sostegno dei movimenti e delle organizzazioni di cittadini che partecipano attivamente, con mezzi democratici alla lotta contro il razzismo e la xenofobia e la risoluta cooperazione con i movimenti e le organizzazioni suddetti secondo le prassi nazionali;
 - d) la promozione di efficaci strumenti di autoregolamentazione quali i codici deontologici per i professionisti dei mezzi di comunicazione;
9. INVITANO le parti sociali, nel rispetto della loro autonomia, a partecipare attivamente al conseguimento degli obiettivi della presente risoluzione e a sostenere con le loro azioni le misure adottate dagli Stati membri per lottare contro il razzismo e la xenofobia.

**RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO**

del 5 ottobre 1995

concernente l'immagine dell'uomo e della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione

(95/C 296/06)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che la risoluzione del Consiglio, del 12 luglio 1982, relativa alla promozione della parità delle possibilità per le donne⁽¹⁾, conferma la necessità di sviluppare azioni di sensibilizzazione e di informazione che consentano di favorire l'evoluzione delle mentalità riguardo alla ripartizione delle responsabilità professionali, familiari e sociali;

considerando che la risoluzione del Parlamento europeo, del 14 ottobre 1987, sulla raffigurazione e posizione della donna nei mezzi di comunicazione di massa⁽²⁾ raccomanda ai mezzi di comunicazione, alle società pubblicitarie, ai governi e alle forze sociali di adottare misure concrete per incoraggiare la promozione della donna, garantire le pari opportunità e evidenziare le funzioni svolte dalla donna nella vita professionale, politica e sociale;

considerando che la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive⁽³⁾ enuncia che la pubblicità televisiva non deve ledere la dignità umana, né comportare discriminazioni basate sul sesso;

considerando che la Comunità, nel suo terzo programma di azione a medio termine sulla pari opportunità tra uomini e donne (1991-1995), ha previsto azioni per promuovere un'immagine positiva della donna, tra cui spiccano la promozione di una migliore rappresentanza delle donne nell'industria dei mezzi di comunicazione nonché nel contesto istituzionale e professionale di tali organismi, lo sviluppo di programmi innovatori volti a combattere i tradizionali luoghi comuni, e l'elaborazione di raccomandazioni relative alla rappresentanza delle donne nell'industria dei mezzi di comunicazione;

considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 21 maggio 1991 relativa al terzo programma di azione comunitaria a medio termine per la parità di opportunità tra uomini e donne (1991-1995)⁽⁴⁾, ha invitato gli Stati membri a continuare ad incoraggiare una migliore partecipazione delle donne a tutti i livelli nel settore dei mezzi di comunicazione e a sviluppare programmi innovatori che diano un'immagine realistica e completa della donna nella società;

considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 27 marzo 1995 riguardante la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale⁽⁵⁾, ha invitato gli Stati membri a promuovere la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale come uno degli obiettivi prioritari all'interno della loro azione per le pari opportunità fra donne e uomini;

considerando che il Consiglio europeo, nelle sessioni di Essen (9 e 10 dicembre 1994) e di Cannes (26 e 27 giugno 1995), ha sottolineato che tra i compiti più importanti dell'Unione europea e degli Stati membri continueranno ad essere annoverate le questioni riguardanti le pari opportunità tra donne e uomini;

considerando che la Conferenza europea delle donne ministro degli Stati membri del Consiglio d'Europa (Bruxelles, 7 marzo 1994) ha proclamato la sua volontà di raggiungere un'effettiva parità tra uomini e donne nell'Europa del domani, dichiarandosi favorevole alla promozione di un'immagine di donne e uomini positiva e scevra di pregiudizi e stereotipi, e insistendo sulla necessità di adottare tutte le misure possibili, come ad esempio un codice etico, per prevenire discriminazioni nei confronti delle donne;

considerando che la pubblicità e i mezzi di comunicazione potrebbero contribuire a mutare l'atteggiamento della società, riflettendo segnatamente la diversità dei ruoli delle donne e degli uomini nella vita pubblica e privata; che nella vita pubblica il ruolo della donna è rappresentato in modo meno sviluppato rispetto a quello dell'uomo, mentre nella vita privata il ruolo dell'uomo è molto meno rappresentato rispetto a quello della donna;

considerando che la presente risoluzione non pregiudicherà le norme costituzionali né le impostazioni e prassi nazionali rispettive;

considerando che gli Stati membri e/o le rispettive istanze competenti devono tener conto delle differenze esistenti tra la pubblicità — anche quella dei mezzi di comunicazione — e i mezzi di comunicazione in quanto foro di informazione e di discussione,

I. AFFERMANO:

1. la loro adesione al principio della libertà di espressione nonché al principio della libertà di stampa e degli altri mezzi di comunicazione;

⁽¹⁾ GU n. C 186 del 21. 7. 1982, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 305 del 16. 11. 1987, pag. 66.

⁽³⁾ GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. C 142 del 31. 5. 1991, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. C 168 del 4. 7. 1995, pag. 3.

2. che stereotipi connessi al sesso nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione costituiscono uno dei fattori di ineguaglianza che influenzano gli atteggiamenti nei confronti dell'uguaglianza tra uomini e donne; che ciò evidenzia la necessità di promuovere la parità in tutti i settori della vita sociale;
 3. che la pubblicità e i mezzi di comunicazione possono apportare un notevole contributo al cambiamento dell'atteggiamento della società riflettendo la diversità dei ruoli e delle potenzialità delle donne e degli uomini, la loro partecipazione a tutti gli aspetti della vita sociale, nonché la ripartizione più equilibrata delle responsabilità familiari, professionali e sociali tra donne e uomini;
 4. che la pubblicità e i mezzi di comunicazione non devono ledere il rispetto della dignità umana, né comportare discriminazioni basate sul sesso;
- II. INVITANO gli Stati membri e/o le rispettive istanze competenti nel rispetto delle loro norme costituzionali e/o delle impostazioni e prassi nazionali:
1. a promuovere un'immagine diversificata e realistica delle possibilità ed attitudini delle donne e degli uomini nella società;
 2. ad avviare azioni intese a divulgare tale immagine, mediante l'attuazione di misure al fine di:
 - 2.1. prevedere misure adeguate per garantire il rispetto della dignità umana e la non discriminazione a causa del sesso;
 - 2.2. realizzare e/o promuovere periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione che favoriscano la presa di coscienza delle agenzie di pubblicità, dei mezzi di comunicazione e del pubblico consentendo di individuare i contenuti discriminatori e sessisti trasmessi dalla pubblicità e dai mezzi di comunicazione;
 - 2.3. sostenere e/o promuovere l'esistenza di consessi di discussione, consultazione, vigilanza, eventualmente con codici di autodisciplina, e controllo dei contenuti discriminatori e sessisti trasmessi dalla pubblicità e dai mezzi di comunicazione;
 - 2.4. sostenere la ricerca e le iniziative che sensibilizzino le agenzie di pubblicità e i mezzi di comunicazione sulla pari opportunità e su una ripartizione più equilibrata delle responsabilità, segnatamente nella vita pubblica, politica, economica, professionale, sociale e familiare;
 - 2.5. accordare particolare importanza ai valori connessi alle pari opportunità in tutte le forme e a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione, in particolare la formazione dei professionisti della pubblicità e dei mezzi di comunicazione;
 - 2.6. promuovere una partecipazione equilibrata di uomini e donne negli organi di produzione, negli organi direttivi e nelle sedi decisionali;
 - 2.7. incoraggiare le agenzie di pubblicità e i mezzi di comunicazione a promuovere:
 - a) la ricerca, la creatività e l'elaborazione di nuove idee per riflettere la diversità dei ruoli delle donne e degli uomini;
 - b) il riconoscimento degli effetti negativi che possono essere causati da stereotipi basati sul sesso, sulla salute fisica e psichica della popolazione in generale, e della gioventù in particolare;
 - c) lo sviluppo e il rispetto di codici di autodisciplina;
- III. INVITANO la Commissione:
1. a tener conto della presente risoluzione nell'attuazione dei suoi programmi d'azione per le pari opportunità tra uomini e donne;
 2. a istituire e/o rafforzare i contatti con gli organismi e le associazioni, a livello europeo, specializzati nel settore della pubblicità e dei mezzi di comunicazione, nonché con le parti sociali.